

Fondo patrimoniale: alienazione dei beni in presenza di figli minori

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 30 marzo 2015 (Pres. Servetti, rel. Buffone)

Fondo patrimoniale – Autorizzazione ad alienare un bene del fondo – Presenza di figli minori – Autorizzazione giudiziale – Cass. civ. n. 17811 del 2014 – Necessità – Sussiste – Posizione dei minori – Tutela – Nomina di curatore speciale o audizione – Necessità – Esclusione – Valutazione del giudice – Sussiste

Nel caso di fondo patrimoniale, non sussiste necessità di autorizzazione giudiziale, nell'ipotesi di scioglimento consensuale del fondo medesimo (anche sub specie di cd. svuotamento), in mancanza di figli; è, invece, ritenersi necessario lo scrutinio del giudice ove vi sia prole minore di età. In questo caso, l'intervento del giudice è necessario per valutare l'interesse dei figli ad interloquire sulle opzioni dei genitori, ad esempio mediante audizione ex art. 336-bis c.c. oppure mediante nomina di un curatore speciale. Atti che però non sono consequenziali tout court alla istanza dei genitori di disporre del fondo: è giudice che ha il compito di verificare se in concreto sussista la necessità di questi atti, per conflitto di interessi.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

D e c r e t o

ex art. 169 cod. civ.

In fatto

... e ... hanno contratto matrimonio in ... in data ... 1990. Dall'unione sono nati i figli .. (1991), ... (1995) e .. (2000), l'unico ancora minorenni. In data .. 2002, i coniugi hanno costituito un fondo patrimoniale con estensione del vincolo separativo del patrimonio a taluni beni immobili di proprietà esclusiva della .. Con successivo atto del .. 2009, i disponenti hanno modificato il fondo patrimoniale prevedendo la facoltà di intervenire sul vincolo liberamente anche in presenza di figli minori; con nuovo atto del .. 2009 e del .. 2012, i disponenti hanno quindi incrementato il fondo includendovi altri beni immobili.

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 23 febbraio 2015, i coniugi richiedono l'autorizzazione a vendere uno degli immobili incluso nel fondo ovvero l'appartamento sito nel Comune di .., località .., via ... 5, censito ... Specificano che, dopo lo svincolo del bene, lo stesso sarà ceduto dietro corrispettivo per il prezzo di Euro 142.000 in virtù di contratto preliminare già sottoscritto in data .. 2014.

In Diritto

La vendita del bene immobile è assistita da pregresso accordo dei disponenti nel senso di poter disporre liberamente dell'oggetto del fondo patrimoniale. In ipotesi del genere, la giurisprudenza di questo Ufficio è stata orientata nel senso della "non necessità" del provvedimento giudiziario autorizzativo (v., ex multis, Trib. Milano, 30 aprile 2013). In tempi recenti, tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa con orientamento difforme (Cass. Civ., sez I civ., sentenza 8 agosto 2014 n. 17811, Pres. Luccioli, rel. Piccininni) enunciando i seguenti principi di Diritto:

1. E' ammissibile lo scioglimento del fondo patrimoniale anche sulla base del solo consenso dei coniugi, ma ciò solo in mancanza di figli.
2. In presenza di figli, non è ammesso lo scioglimento consensuale. L'istituzione del fondo patrimoniale determina un vincolo di destinazione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia (e quindi di tutti i suoi componenti, in essi compresi i figli minori). Il citato vincolo, dunque, diventa di "interesse" anche dei componenti "deboli" della famiglia, che sono i figli. Conseguentemente, va ravvisata in capo ai figli minori una posizione giuridicamente tutelata in ordine agli atti di disposizione del fondo.
3. Deve essere riconosciuta l'astratta configurabilità di uno specifico interesse dei figli ad interloquire sulle opzioni operative effettuate dai titolari del diritto di proprietà dei beni facenti parte del fondo, atteso che per i componenti del nucleo familiare non è irrilevante la consistenza del patrimonio istituzionalmente destinato all'esclusivo soddisfacimento dei relativi bisogni. Non incide infine sulla detta conclusione né la natura gratuita del conferimento né la facoltà, espressamente riconosciuta ai coniugi dal legislatore, di derogare convenzionalmente alla previsione del divieto di alienazione dei beni del fondo, disposta in via generale (art. 169 c.c., comma 1).
4. La disciplina ritenuta applicabile in presenza di figli minori è estensibile al caso di nascituri.

Il Collegio intende aderire ai principi sopra indicati, offrendone una interpretazione allineata all'effettivo interesse dei figli minori coinvolti. Deve, quindi, continuare ad affermarsi l'autonomia dei coniugi nell'atto di scioglimento consensuale del fondo patrimoniale (anche sub specie di cd. svuotamento) – quindi senza necessità di autorizzazione giudiziale – in mancanza di figli; mentre deve ritenersi necessario lo scrutinio del giudice ove vi sia prole, come nel caso di specie. In questo caso, l'intervento del giudice deve stimarsi necessario per valutare l'interesse dei figli ad interloquire sulle opzioni dei genitori, ad esempio mediante audizione ex art. 336-bis c.c. oppure mediante nomina di un curatore speciale. Atti che però non sono consequenziali tout court alla istanza dei genitori di disporre del fondo: la stessa Suprema Corte, infatti, discorre di "astratta configurabilità" di un interesse ad interloquire, così affidando al giudice il compito di verificare se essa "configurabilità", nel caso sub iudice, sia anche "concreta".

Ebbene, nel caso in esame, il bene oggetto del fondo verrebbe ceduto al prezzo risultante da perizia versata in atti e il vincolo separativo del patrimonio conserverebbe, comunque, intatta una sua propria consistenza affatto incisa in modo significativa dalla alienazione dell'appartamento su indicato. Vi è, inoltre, che i genitori riferiscono espressamente di volere proseguire in questa operazione negoziale per ottenere liquidità da mettere al servizio del minore .., soprattutto per le esigenze attuali e future scolastiche e di vita. Questa opzione risponde allora certamente all'interesse della prole che, dunque, si stima non necessario coinvolgere nella procedura. D'altro canto, là dove i genitori siano "d'accordo" quanto alla scelta da porre in essere per i figli, il principio generale dell'Ordinamento è nel senso di tutelare l'autodeterminazione genitoriale, limitando l'ingerenza del giudice (v. ad es., art. 337-ter c.c.: il giudice "prende atto degli accordi") e così ripudiando un controllo "sulle scelte dei genitori" che deve essere invece un controllo "sull'interesse del minore". Ciò è oggi rafforzato dalle modifiche apportate dal dlgs 154/2013 con il passaggio dalla "potestà genitoriale" alla "responsabilità" genitoriale: sono i genitori "responsabili" dell'interesse dei minori. Solo in via residuale, è ammesso un intervento della magistratura. Nel caso in esame, per quanto già osservato, non ricorrono le condizioni per un rafforzamento della rappresentanza dei figli, al di là di quella fisiologica genitoriale che, con l'istanza, incontra certamente il favore dell'interesse preminente di tutti i componenti della famiglia.

Per Questi Motivi

Visti gli artt. 167, 169 c.c., 737 c.p.c.

Autorizza i coniugi, anche nell'interesse dei figli, alla alienazione dell'appartamento sito nel Comune di ..,

Dichiara il decreto immediatamente esecutivo.

Manda alla cancelleria perché si comunichi

Milano, lì 30 marzo 2015